



Verona, 24 maggio 2018

Decreto n.
del Prot. n.
Tit.

IL DECANO

CONSIDERATO che il 30 settembre 2018 scadrà il mandato del Direttore di Dipartimento, in carica per il triennio accademico 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176 e, in particolare, l’art. 33 relativo alla carica di Direttore di Dipartimento;

VISTO il Regolamento Generale emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314, disciplina il funzionamento e le modalità di elezione degli organi e degli organismi di Ateneo e, in particolare, il Titolo VI, Capo I, contenente le norme elettorali relative all’elezione dei Direttori di Dipartimento;

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le elezioni del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento per il triennio accademico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.

Art. 2 - Calendario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgeranno nelle **stanze 16 e 26 presso la Segreteria di Dipartimento, Policlinico GB Rossi (I piano ex Poliambulatori, sopra la Piastra Odontoiatrica e le Casse)**, secondo il seguente calendario:

- | | |
|---------------------|--|
| 1° votazione | lunedì 18 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 – stanza 16 |
| 2° votazione | giovedì 21 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 – stanza 26 |
| 3° votazione | giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.00- stanza 26. |

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico, afferenti al Dipartimento, che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell’art. 8 del presente Decreto.



Art. 4 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

Art. 5 - Norme generali per l'esercizio dell'elettorato passivo e attivo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, operano ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo le esclusioni di seguito indicate:
 - a) L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 - b) L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori o ricercatori di altre Università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.
 - c) Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del professore o del ricercatore dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra Università, questo esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.
 - d) È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.
 - e) È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
 - f) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, per la durata della sanzione, gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che si trovino cautelativamente sospesi in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a loro carico.
 - g) Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

Art. 6 - Commissione Elettorale

1. Per la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali è costituita, ai sensi dell'art. 24, comma 2 lettera a) del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione Elettorale Centrale, con sede presso l'Ufficio della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, che risulta così composta:

Prof.ssa Marina Bentivoglio
Prof.ssa Mariarita Bertoldi
Dott. Giuseppe Busetto

Decano, con funzioni di Presidente
Componente
Componente

Art. 7 - Liste elettorali

1. Le liste elettorali allegate al presente decreto vengono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e inserimento nella home page del sito web di Dipartimento. Coloro i quali pur avendone diritto, siano stati esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale Centrale che deciderà immediatamente sull'ammissione al voto.



Art. 8 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature alla carica di Direttore devono essere:
 - presentate per iscritto e corredate da un programma e dal curriculum vitae, che includa la documentazione del profilo scientifico del candidato;
 - depositate **entro le ore 12.00 di giovedì, 7 giugno 2018** al personale DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento (Dott.ssa Manuela Calderara).
2. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine sopra indicato.
3. Scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 del presente articolo, la Commissione si riunirà **a seguire, giovedì 7 giugno 2018** per effettuare la validazione delle candidature e decretarne l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
4. Esaurita la fase del controllo, il Presidente della Commissione Elettorale dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web del Dipartimento, delle candidature che sono state dichiarate validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.
6. Il ritiro della candidatura potrà essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato all'Ufficio della Commissione Elettorale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web del Dipartimento.

Art. 9 - Seduta del Consiglio per la presentazione dei programmi

1. La seduta del Consiglio di Dipartimento per la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione, nonché il dibattito fra i candidati è convocata per

**Lunedì, 11 giugno alle ore 14.00
presso l'Aula Magna del Policlinico**

2. Il dibattito fra i candidati verrà moderato dal Decano.

Art. 10 - Seggio elettorale

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto è costituito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo, un Seggio elettorale ubicato presso l'auletta di cui all'art. 2
2. Il Seggio risulta così composto:

Prof. Giovanni Gotte..... Professore Associato, con funzioni di Presidente
Dott.ssa Maria Paola Cecchini Componente



Dott.ssa Antonella Sangalli
Dott.ssa Raffaella Mariotti
Dott.ssa Roberta Magliozzi
Dott.ssa Manuela Calderara

Componente
Supplente
Supplente
Supplente.

Art. 11 - Modalità di elezione

1. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
2. Nel caso di assenza di candidature da parte di professori ordinari di ruolo o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di cui al successivo comma 3, verrà immediatamente avviata una nuova procedura elettorale, con la medesima tempistica di cui agli artt. 48 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo, con la possibilità di presentazione di nuove candidature anche da parte dei professori associati.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 12 - Espressione del voto

1. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza attraverso l'indicazione del cognome del candidato; nei casi di omonimia è indispensabile anche l'indicazione del nome.
2. I voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati sono considerati nulli.
3. Ogni elettore dovrà presentarsi al Seggio munito di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13 - Risultati

1. Al termine di ciascuna votazione i componenti del seggio elettorale procedono allo scrutinio; la Commissione Elettorale, effettuato il controllo delle operazioni elettorali svolte, comunica l'esito di ciascuna votazione a tutto il corpo elettorale mediante inserimento del risultato nella home page del sito web del Dipartimento.
2. I risultati saranno resi noti mediante apposita comunicazione al Corpo elettorale che verrà pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ateneo situato nell'Atrio di Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere, 8 – Verona e pubblicati sul sito www.univr.it.

IL DECANO

Prof.ssa Marina Bentivoglio